



COMUNE DI CESENA

P.g.n. 121866/86

Cesena, 14 novembre 2017

Oggetto: Orari di apertura delle farmacie presenti sul territorio del Comune di Cesena e modalità di svolgimento del servizio di turno.

IL SINDACO

RICHIAMATE le precedenti ordinanze P.G.N. 18414/86 del 26 marzo 2010, P.G.N. 25281/86 del 18 aprile 2012 e P.G.N. 115901/86 del 16/11/2016 con le quali sono stati fissati gli orari di apertura e le giornate di chiusura infrasettimanale delle farmacie del Comune di Cesena;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 2/2016 "*Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali*"

- comma 1: "gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà della farmacia aprire in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione al Comune e informi l'utenza mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio";
- comma 2: "l'orario minimo feriale e diurno settimanale non può essere inferiore a trentasei ore";
- comma 3: "il Comune fissa gli orari minimi di apertura giornaliera delle farmacie, sentito il competente servizio dell'Azienda USL, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate";
- comma 4: "l'Azienda USL, sentiti i Comuni interessati, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate, stabilisce i turni diurni, notturni e festivi per garantire l'assistenza farmaceutica nel territorio di propria competenza.[...]";
- comma 5: "nelle farmacie urbane il servizio farmaceutico prestato in turno è effettuato a battenti aperti, ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali, fatta salva la possibilità del Comune di stabilire che il turno notturno sia effettuato a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile, o secondo le modalità previste al comma 6. Nelle farmacie rurali il servizio farmaceutico prestato in turno può essere effettuato anche a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile o, previa autorizzazione del Comune, secondo le modalità previste al comma 6";

- comma 6: “nei casi previsti al comma 5, il Comune ha facoltà di stabilire che il turno possa essere effettuato per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di trenta minuti dall'avvio della chiamata”;

RIBADITO che, ai sensi della medesima normativa, gli orari ed i turni di apertura e chiusura delle farmacie, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia ed è facoltà delle farmacie aprire in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché se ne dia preventiva comunicazione al Comune e si informi l'utenza mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio;

RITENUTO opportuno, tenuto conto delle nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività rilasciate nel periodo intermedio ed alla luce di quanto sopra evidenziato, al fine di garantire le generali esigenze del servizio farmaceutico verso i cittadini, adottare le seguenti fasce orarie minime obbligatorie di apertura giornaliera (nel rispetto delle 36 ore diurne minime settimanali), dal lunedì al sabato, da osservare da parte di tutte le farmacie presenti sul territorio comunale: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30;

RITENUTO opportuno stabilire, inoltre, per garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori farmaceutici, che il turno notturno venga effettuato a battenti chiusi, con la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli formulati ai sensi del richiamato art. 13 della L.R. n. 2/2016 dalla Direzione Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda USL di Cesena, dall'Ordine provinciale dei Farmacisti e dalle organizzazioni di categoria interessate;

Tutto ciò premesso

ORDINA

1. Le farmacie del Comune di Cesena dovranno osservare le seguenti fasce orarie minime obbligatorie di apertura diurna dal lunedì al sabato:

farmacie urbane e comunali	da lunedì al sabato	8,30/ 12,30 15,30/ 19,30
farmacie rurali (Borello, Calisese, Domeniconi, Macerone, Pievesestina, Zamparini, Zampieri)	da lunedì al sabato	8,30/ 12,30 15,30/ 19,30 È concessa una flessibilità dell'orario di apertura / chiusura pomeridiana di circa 30 minuti in relazione alle esigenze locali da comunicare agli Enti di cui al seguente punto 3)

2. Ogni farmacia ha la facoltà di ampliare l'orario di apertura minimo, ai fini di agevolare l'accesso ai servizi da parte dei cittadini ed assecondare le esigenze locali.
3. L'orario scelto deve essere obbligatoriamente osservato ogni giorno di apertura della farmacia e comunicato all'ufficio comunale preposto, all'ASL (Struttura Assistenza Farmaceutica Territoriale) ed all'utenza mediante l'apposizione di cartelli informativi.

4. Ogni farmacia ha la facoltà di osservare la chiusura infrasettimanale dandone preventiva comunicazione agli Enti di cui al punto precedente.
5. Le modifiche degli orari di cui al punto 3) nonché del giorno di chiusura infrasettimanale dovranno essere comunicate al Comune ed all' ASL (Struttura Assistenza Farmaceutica Territoriale) con almeno 10 gg. di anticipo, al fine di poter dare, in tempi congrui, adeguata informazione all'utenza.

DISPONE CHE

6. il turno notturno di cui al comma 5) della L.R. 2/2016 così come modificato dall'art. 32 della LR 23 dicembre 2016 n, 25 venga effettuato a battenti chiusi, con la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile;
7. il turno diurno venga effettuato nelle seguenti modalità, fatte salve le disposizioni specifiche che l'ASL - Struttura Assistenza Farmaceutica Territoriale vorrà fissare, per quanto di specifica competenza:
 - nelle farmacie urbane il servizio prestato in turno venga effettuato a battenti aperti ancorché con modalità che escludano, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali;
 - nelle farmacie rurali il servizio prestato in turno potrà essere effettuato a battenti chiusi purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno di locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile;
8. il presente provvedimento sia trasmesso alla Direzione Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda USL di Cesena, all'Ordine provinciale dei Farmacisti, alle organizzazioni di categoria interessate ed agli esercizi farmaceutici operanti sul territorio comunale;

INFORMA

9. la presente ordinanza entra in vigore dalla data di Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
10. dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento si intendono abrogate le precedenti ordinanze P.G.N. 18414/86 del 26 marzo 2010, P.G.N. 25281/86 del 18 aprile 2012 e P.G.N. 115901/86 del 16/11/2016.
11. gli orari di apertura e chiusura dei singoli esercizi farmaceutici saranno pubblicati sui siti web del Comune di Cesena e dell'ASL della Romagna, ai fini di darne informazione all'utenza.
12. avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo.

IL SINDACO
PAOLO LUCCHI



